CAMERA DEI DEPUTATI N. **3151**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(**URSO**)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(**CALDERONE**)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(**PICHETTO FRATIN**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**GIORGETTI**)

E CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(**BERNINI**)

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185, recante misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio

Presentato il 16 ottobre 2026

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185, recante misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Il presente decreto-legge reca misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex Ilva, dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio. La norma dispiega i suoi effetti all'interno di un contesto segnato dalla procedura di amministrazione straordinaria che interessa il noto complesso siderurgico e dalla conseguente esigenza di assicurare una prospettiva di diversificazione e di riconversione del tessuto produttivo dell'area.

L'intervento si colloca in continuità con le misure già adottate dal Governo con il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, il cui articolo 3 ha introdotto un primo regime acceleratorio per gli investimenti di rilevante importo localizzati nelle aree industriali ex ILVA, mediante il rinvio alla disciplina dei grandi programmi di investimento di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. L'esperienza applicativa di tale strumento ha evidenziato l'opportunità di un suo rafforzamento sotto un triplice profilo: l'ampliamento della platea degli investimenti ammessi, attraverso l'abbassamento della soglia dimensionale; l'attribuzione al Ministero delle imprese e del made in Italy di un ruolo attivo di raccolta, istruttoria e coordinamento delle manifestazioni di interesse, in luogo di un meccanismo rimesso all'iniziativa del singolo investitore; l'individuazione diretta della figura commissariale in un soggetto già operante sul territorio, il Responsabile Unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'area di Taranto, così da assicurare unitarietà di indirizzo tra gli investimenti privati e gli interventi infrastrutturali pubblici.

Il provvedimento si inserisce, inoltre, nel quadro delineato dal regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che, al fine di rafforzare la capacità produttiva europea nelle tecnologie a zero emissioni nette, consente agli Stati membri di designare «distretti di accelerazione» nei quali i progetti di produzione di tali tecnologie beneficiano di procedure autorizzative semplificate e di una qualificazione di interesse pubblico ai fini della normativa ambientale dell'Unione. L'area di Brindisi e Taranto – caratterizzata dalla compresenza di grandi insediamenti industriali ed energetici in fase di transizione, di aree dismesse o in via di dismissione e di un bacino di forza lavoro qualificata – presenta le condizioni per una designazione di questo tipo, che il decreto opera direttamente con norma primaria.

La straordinaria necessità e urgenza dell'intervento discende dall'esigenza di offrire, senza indugio rispetto all'evoluzione della vicenda ex ILVA, un quadro certo e tempestivo agli investitori che hanno manifestato interesse per l'area, di evitare la dispersione delle competenze professionali presenti nel bacino occupazionale tarantino e di cogliere, nei tempi imposti dalla

programmazione europea e nazionale, le opportunità connesse agli strumenti di sostegno vigenti.

È, inoltre, urgente adottare le misure necessarie a mantenere in condizioni di riscaldo gli impianti dell'area fusoria, in modo da non pregiudicarne irrimediabilmente la funzionalità fino alla pubblicazione della pronuncia della Corte di cassazione e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2026.

Il presente provvedimento si propone anche di: rafforzare e rendere più efficace il coordinamento pubblico degli investimenti nelle aree ex ILVA; semplificare e accelerare l'accesso ai contratti di sviluppo per gli investimenti ricompresi nel Piano, orientandone gli effetti occupazionali verso i lavoratori coinvolti dalla crisi; istituire il distretto di accelerazione industriale Brindisi–Taranto, dotandolo di un piano di attrattività e di un punto di contatto unico per le autorizzazioni.

Il testo si compone di quattro Capi.

Il Capo I (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dell'area ex ILVA) reca misure volte a fronteggiare gli effetti occupazionali e sociali connessi alla situazione di crisi che interessa il complesso siderurgico facente capo ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, nonché le imprese dell'indotto, assicurando strumenti di sostegno al reddito e di tutela dei livelli occupazionali. Gli interventi sono finalizzati, in particolare, ad accompagnare l'attuale fase, salvaguardando la continuità occupazionale delle imprese maggiormente esposte agli effetti della riduzione o sospensione dell'attività degli stabilimenti, nonché a sostenere i lavoratori interessati attraverso misure di integrazione del reddito, formazione e riqualificazione professionale. Il Capo prevede, altresì, misure volte a favorire la ricollocazione e il reimpiego dei lavoratori coinvolti nei processi di crisi, anche mediante il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e specifici incentivi all'assunzione a tempo indeterminato.

Il Capo II (Misure urgenti per non pregiudicare la funzionalità degli impianti dell'area a caldo) reca misure urgenti per mantenere in condizioni di riscaldo gli impianti dell'area fusoria fino alla pubblicazione della pronuncia della Corte di cassazione e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2026.

Il Capo III (Misure per il rilancio industriale) reca le disposizioni sul coordinamento degli investimenti, sugli strumenti di attrazione e sulla istituzione del distretto di accelerazione.

Il Capo IV reca misure assistenziali in materia di lavoro, in particolare prevedendo il rifinanziamento di ape sociale 2026, al fine di garantire l'integrale copertura del beneficio per gli aventi diritto.

Nel dettaglio, il testo si compone delle disposizioni di seguito illustrate.

CAPO I

INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI DELL'AREA EX ILVA

Articolo 1 (*Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale e dei lavoratori dipendenti della società Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria*)

L'articolo 1 introduce, nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027, una misura di sostegno al reddito destinata ad assicurare una tempestiva tutela occupazionale e reddituale ai lavoratori posti alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato, che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività di imprese, sottoposte ad amministrazione straordinaria, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, di cui all'articolo 2-bis del d.l. n. 4/2024.

Più nello specifico, il comma 1 perimetra la misura dal punto di vista temporale e soggettivo. L'integrazione al reddito è riconosciuta dall'INPS, con relativa contribuzione figurativa, per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 giugno 2027, ai lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per effetto della sospensione o riduzione dell'attività di imprese, sottoposte ad amministrazione straordinaria, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. L'integrazione è riconosciuta nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per i trattamenti di integrazione salariale. Il trattamento in parola è rivolto anche ai dipendenti di AdI Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria.

Il comma 2 stabilisce le condizioni necessarie per individuare le imprese dell'indotto, indicando quale nesso causale il caso di monocommittenza ovvero di influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Quest'ultimo è definito sulla base di un parametro quantitativo oggettivo, individuato nel superamento della soglia del 50 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse, nel biennio precedente al 1° settembre 2026. Ai fini della corretta perimetrazione dell'indotto, è richiesta apposita certificazione da parte dei commissari straordinari, circa l'effettiva sussistenza e consistenza dei rapporti contrattuali in essere con l'amministrazione straordinaria.

Ciò consente di delimitare l'ambito di applicazione della misura alle imprese che presentano una significativa dipendenza economica dall'impresa committente e nelle quali la sospensione o riduzione dell'attività di quest'ultima è suscettibile di determinare un concreto e prevalente impatto sull'occupazione.

Il comma 3 disciplina le modalità di accesso al trattamento. A tal fine, sono espressamente escluse dall'applicazione della misura le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del

medesimo decreto legislativo, relative, tra l'altro, alle procedure di informazione e consultazione sindacale.

Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di informare le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, nonché le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, indicando le cause della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la relativa entità, la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

Il datore di lavoro trasmette, esclusivamente per via telematica all'INPS, la domanda di accesso al trattamento, corredata dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati e dall'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza delle condizioni previste dal comma 2.

Il comma 4 stabilisce l'incompatibilità dell'integrazione al reddito prevista dall'articolo con tutti i trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il comma 5 stabilisce che i periodi di fruizione dell'integrazione al reddito prevista dall'articolo non siano computati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale previste dagli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Il medesimo comma stabilisce, inoltre, che per le integrazioni al reddito riconosciute ai sensi dell'articolo in esame non sia dovuto il contributo addizionale previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015, in considerazione della particolare natura e ratio della misura.

Il comma 6 prevede l'erogazione diretta della prestazione da parte dell'INPS ai lavoratori interessati. In ragione della particolare natura dell'intervento, inoltre, non è richiesto al datore di lavoro di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. L'Istituto, peraltro, assicura la gestione unitaria del riconoscimento, erogazione e rendicontazione dell'integrazione salariale di cui al presente articolo. In tal modo, si assicura la massima tempestività nell'erogazione del sostegno al reddito.

Il comma 7 prevede che i lavoratori percettori del trattamento di integrazione salariale sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. I medesimi lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174. I lavoratori percettori del trattamento di cui al presente articolo decadono dal trattamento medesimo se, senza giustificato motivo, rifiutano di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentano regolarmente o se

non accettano un'offerta congrua di lavoro. Le previsioni di cui al quarto periodo si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L'offerta di lavoro congrua è parametrata all'inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore al 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Il comma 8 stabilisce i limiti di spesa per l'attuazione della misura, prevedendo che le prestazioni siano autorizzate dall'INPS nel rispetto dei predetti limiti. All'Istituto è demandata la disciplina dei termini e delle modalità di presentazione delle domande, nonché il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire il costante controllo dell'andamento della spesa.

Il comma 9 introduce una clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo che, qualora dall'attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, l'INPS non proceda all'accoglimento di ulteriori domande.

Il comma 10 prevede che l'INPS provvede alle attività derivanti dall'attuazione della disposizione mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 reca la relativa disposizione di copertura finanziaria, stabilendo che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo si provveda, entro i limiti di spesa indicati per gli anni 2026 e 2027, mediante le risorse individuate dalla disposizione medesima.

Infine, il comma 12 reca una clausola di salvaguardia che permette, laddove in sede di monitoraggio degli oneri dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, di versare le risorse non utilizzate all'entrata del bilancio dello Stato al fine di riassegnarle, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 2 (*Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e lavori di pubblica utilità*)

La disposizione di cui all'articolo 2 è finalizzata a sostenere il processo di transizione industriale e occupazionale connesso alla situazione della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in

Amministrazione Straordinaria, assicurando un'integrazione del trattamento economico in favore dei lavoratori impiegati presso gli stabilimenti produttivi della società.

In particolare, la disposizione prevede, per i lavoratori per i quali sia previsto, nel corso degli anni 2026 e 2027, il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, un'autorizzazione di una spesa, destinata all'integrazione del trattamento economico riconosciuto ai medesimi lavoratori per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027.

L'intervento è, altresì, volto a favorire la partecipazione dei lavoratori a percorsi di formazione e riqualificazione professionale, al fine di rafforzare l'occupabilità dei lavoratori e ad accompagnarne il progressivo reinserimento o ricollocamento lavorativo. Pertanto, è previsto l'inserimento dei lavoratori beneficiari del trattamento integrativo nel sistema delle politiche attive del lavoro, attraverso l'iscrizione d'ufficio alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

L'iscrizione alla piattaforma è funzionale a consentire la presa in carico dei lavoratori e a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze professionali maturate. A tal fine, i lavoratori sono tenuti a sottoscrivere il curriculum vitae, il patto di attivazione digitale e il patto di servizio sulla piattaforma SIISL, secondo le modalità e i termini definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174.

La previsione di specifici obblighi di attivazione risponde all'esigenza di collegare il sostegno economico alla partecipazione effettiva a percorsi di politica attiva, formazione e riqualificazione professionale, o all'accettazione di un'offerta di lavoro congrua, evitando che il trattamento integrativo si configuri quale misura meramente assistenziale e favorendo, invece, un concreto accompagnamento dei lavoratori nella fase di transizione.

In coerenza con tale impostazione, la disposizione stabilisce che il lavoratore beneficiario decada dal trattamento integrativo qualora, senza giustificato motivo, rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione professionale, non lo frequenti regolarmente ovvero rifiuti un'offerta congrua di lavoro, con inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La decadenza opera quando le attività lavorative, formative o di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero che sia comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti mediante i mezzi di trasporto pubblici.

Il comma 2 individua la relativa copertura finanziaria.

Il comma 3 disciplina le modalità di trasferimento delle risorse destinate all'intervento. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto e assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse necessarie, gli importi relativi agli stanziamenti sono accreditati, per ciascuna annualità, alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al trasferimento dei relativi importi alla società.

Il comma 4 introduce, infine, specifici obblighi di rendicontazione e restituzione delle eventuali economie. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità a carico delle risorse stanziate, l'Amministrazione Straordinaria è tenuta a rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta. Le risorse eventualmente non utilizzate sono trasferite secondo le modalità definite nel decreto ministeriale adottato ai sensi del comma 3.

Il comma 5 prevede che i lavoratori di cui all'articolo in esame (dunque, percettori del trattamento di integrazione salariale e della relativa integrazione di cui al comma 1) possono essere impiegati in attività a fini di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, mediante specifiche convenzioni sottoscritte con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio. Il rinvio all'articolo 26 del d.lgs. n. 150/2015 implica che lo svolgimento di tali attività non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e che tale svolgimento deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di lavoro in corso.

Le somme percepite in virtù dei lavori svolti a fini di pubblica utilità riducono, proporzionalmente, l'importo dell'integrazione al trattamento salariale di cui al comma 1 e mai il trattamento di cassa integrazione.

Alla copertura degli oneri del comma 5, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Da ultimo, la disposizione reca una clausola di salvaguardia che permette, laddove in sede di monitoraggio degli oneri dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, di versare le risorse non utilizzate all'entrata del bilancio dello Stato al fine di riassegnarle, nel medesimo anno, al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 3 (*Esonero contributivo*)

La disposizione di cui all'articolo 3 è volta ad accompagnare e sostenere i processi di ricollocazione e di reimpiego dei lavoratori dipendenti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, e risponde all'esigenza di favorire la ricollocazione dei lavoratori.

A tal fine, il comma 1 riconosce a tutti i datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2026 e il 31 dicembre 2027, assumano, su tutto il territorio nazionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori dipendenti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e di ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

L'esonero è riconosciuto per ciascun lavoratore assunto per un periodo massimo di ventiquattro mesi e nel limite massimo di 8.000 euro annui per ciascun lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 2 subordina il riconoscimento del beneficio a specifiche condizioni.

In primo luogo, il datore di lavoro è tenuto a mantenere in servizio il lavoratore per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di assunzione. Tale requisito è diretto ad assicurare che il beneficio contributivo sia collegato a un effettivo processo di ricollocazione stabile.

In secondo luogo, al fine di evitare fenomeni di sostituzione di personale ed elusivi della norma, oltre che di assicurare che l'agevolazione determini un effettivo incremento delle opportunità occupazionali, il beneficio non spetta qualora il datore di lavoro abbia effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Infine, al lavoratore assunto deve essere corrisposto un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.

Il comma 3 individua specifiche fattispecie di esclusione, volte a evitare che l'agevolazione possa essere utilizzata nell'ambito di operazioni societarie o di trasferimento di attività direttamente riconducibili alle società interessate dalla procedura di amministrazione straordinaria.

In particolare, il beneficio non spetta ai datori di lavoro le cui imprese presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli di Acciaierie d'Italia S.p.A. o di ILVA S.p.A., ovvero che si trovino con le medesime società in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Sono, altresì, esclusi i soggetti che acquisiscano, a qualsiasi titolo, anche in affitto, i complessi aziendali o i rami d'azienda delle predette società, nonché le imprese da questi controllate o collegate.

Tali esclusioni sono funzionali a concentrare l'intervento sulle operazioni di effettiva ricollocazione dei lavoratori presso datori di lavoro estranei alle società interessate dalla procedura e a prevenire il riconoscimento di un incentivo in relazione a mere operazioni di trasferimento o riorganizzazione societaria, onde evitare effetti, diretti o indiretti, a favore delle società Acciaierie d'Italia S.p.A. e ILVA S.p.A. Difatti, l'intento principale della disposizione è di favorire la ricollocazione e il reimpiego dei lavoratori.

Il comma 4 stabilisce il principio di non cumulabilità del beneficio con altri esoneri o incentivi all'assunzione previsti dalla normativa vigente, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di condizioni generali di accesso agli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 5 esclude dall'ambito di applicazione dell'incentivo i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

Il comma 6 attribuisce all'INPS il compito di effettuare il monitoraggio della spesa con cadenza mensile. Qualora dal monitoraggio, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento o l'imminente raggiungimento del limite di spesa autorizzato, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande di accesso al beneficio, dandone tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 7 dispone, in favore degli stessi datori di lavoro di cui all'articolo in esame, il riconoscimento, in aggiunta al beneficio di cui al comma 1, di un contributo di importo pari a 20.000 euro per ciascun lavoratore assunto, ridotto in misura proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro. Il contributo è erogato dall'INPS in due quote di pari importo, decorsi rispettivamente sei e ventiquattro mesi dalla data di assunzione, previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro, secondo modalità operative definite dall'Istituto. Il contributo spetta alle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima del decorso di quarantotto mesi dalla data di assunzione, per licenziamento intimato per causa diversa dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo ovvero per risoluzione consensuale, nonché in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo, nei sei mesi successivi all'assunzione, di un lavoratore con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, il

contributo è revocato e l'INPS procede al recupero delle somme erogate. Non danno luogo a revoca le dimissioni del lavoratore.

CAPO II

MISURE URGENTI PER NON PREGIUDICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI DELL'AREA A CALDO

Articolo 4 (*Misure urgenti per gli impianti dell'area a caldo*)

L'articolo autorizza i commissari straordinari di ILVA in AS e di ADI in AS a mantenere in condizioni di riscaldo gli impianti dell'area fusoria, in modo da non pregiudicarne irrimediabilmente la funzionalità, fino alla pubblicazione della motivazione della pronuncia della Corte di cassazione avente a oggetto l'impugnazione della decisione ex art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. di inibitoria della continuazione dell'attività produttiva degli impianti fusori e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2026. È previsto, inoltre, che anche in assenza di attività produttiva degli impianti fusori, rimangono fermi, senza soluzione di continuità, gli obblighi in capo al gestore relativi al monitoraggio delle immissioni in atmosfera.

Sul punto occorre precisare che il ciclo produttivo dello Stabilimento ADI in AS di Taranto può essere schematicamente suddiviso in due macroaree fortemente interconnesse: l'area a caldo e l'area a freddo. Tale distinzione non rappresenta una semplice separazione funzionale, ma consente di evidenziare le profonde differenze esistenti in termini di condizioni operative, tipologia di asset, livelli di temperatura, materiali presenti, sistemi energetici e modalità di gestione degli impianti in caso di riduzione o arresto della produzione. L'area a caldo comprende le sezioni nelle quali avvengono le principali trasformazioni termochimiche e metallurgiche necessarie alla produzione dell'acciaio primario. Essa include: il parco materie prime, la cokeria, gli impianti di sinterizzazione, gli altoforni, i convertitori ad ossigeno, gli impianti di affinazione e la colata continua. Si tratta di impianti caratterizzati dalla presenza di elevate temperature, materiali refrattari, metalli e scorie allo stato liquido, atmosfere riducenti o ossidanti e significativi flussi di gas di processo. L'area a caldo rappresenta pertanto il nucleo maggiormente critico del ciclo integrale, sia dal punto di vista produttivo sia per quanto riguarda la conservazione degli asset durante periodi di fermata prolungata. L'area a freddo comprende invece le successive fasi di trasformazione e finitura dei semilavorati provenienti dalla colata continua. Essa include: i treni di laminazione, le linee di decapaggio, ricottura, zincatura, le linee di finitura, taglio, ispezione e confezionamento. Questi trattamenti avvengono a temperature operative inferiori rispetto a quelle caratteristiche dell'area a caldo.

La distinzione tra area a caldo e area a freddo assume particolare rilevanza nel caso di arresto o riduzione significativa della produzione, come nel caso che ci occupa.

Mentre molti impianti dell'area a freddo possono, con opportune procedure, essere portati in condizioni di fermata e successivamente riavviate, gli impianti dell'area a caldo sono generalmente caratterizzati da una maggiore inerzia termica e da condizioni operative che rendono la fermata e il successivo riavvio operazioni complesse, onerose e potenzialmente impattanti sull'integrità degli asset. In particolare, impianti quali altoforni, cowper, cokerie non possono essere considerati semplicemente alla stregua di normali impianti industriali che vengono arrestati e successivamente riavviati.

L'inizio del raffreddamento naturale è, per questa tipologia di impianti, l'inizio di una fase sostanzialmente irreversibile, che rende difficilmente praticabile la successiva ripartenza dell'impianto; esso rappresenta pertanto stesso, un punto di non ritorno. La loro conservazione durante una fermata prolungata richiede specifiche condizioni di temperatura, atmosfera, e mantenimento dei sistemi ausiliari, al fine di limitare fenomeni di degrado principalmente dovuti agli shock termici che possono causare la deformazione dei refrattari e la conseguente rottura. In particolare, per cokerie, cowper e altoforni, la sostituzione completa del refrattario, per complessità tecnica, durata e impegno economico, è assimilabile a un totale rifacimento dell'impianto.

Il mantenimento a riscaldo interessa, allo stato, i seguenti impianti:

1. Batterie di coke 7, 8, 9 e 12 attualmente mantenute in riscaldo
2. Altoforni 1, 2 e 4 attualmente fermi con i relativi cowpers mantenuti in riscaldo.

La fermata produttiva temporanea dell'area a caldo con mantenimento in riscaldo delle batterie di forni a coke e dei Cowper non comporta effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana ai sensi dell'articolo 5 lettera l bis del D.Lgs. 152/06.

Infatti, la suddetta fermata determina, rispetto all'assetto che già vedeva in fermata temporanea la cokeria con assenza di produzione coke metallurgico, anche alla mancanza delle seguenti principali fasi:

produzione agglomerato;

- produzione ghisa;
- produzione acciaio.

Il mantenimento in riscaldo delle batterie avviene tramite la combustione di una miscela di gas metano e azoto (in sostituzione dei gas siderurgici) in apposite camere, denominate piedritti,

poste adiacentemente alle singole celle di distillazione, che trasmettono il calore attraverso la muratura in materiale refrattario.

Le emissioni convogliate risultanti da tale processo di combustione continuano, dunque, ad essere emesse attraverso i camini di cokefazione, che vengono monitorati tramite i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) in atmosfera già presenti per quanto concerne i camini di cokefazione (E424, E425 e E428).

Il mantenimento in riscaldo dei Cowpers avviene tramite la combustione di metano (in sostituzione del gas d'altoforno) con idonei bruciatori.

Le emissioni derivanti dalla combustione continuano ad essere convogliate ai rispettivi camini dei Cowpers (E134, E135 e E137), saranno monitorate tramite i sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) in atmosfera già presenti.

Con la sospensione temporanea della produzione dell'area a caldo si registrano i seguenti principali effetti ambientali:

1. vengono azzerate tutte le emissioni convogliate e diffuse dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico, fatta eccezione per le emissioni convogliate derivanti dal mantenimento in riscaldo:
    a. delle batterie di forni a coke (camini E424-E425-E428),
    b. dei generatori vento caldo (cowpers) degli altiforni (camini E134-E135- E137);
2. viene azzerata la produzione di rifiuti connessi con la produzione della suddetta area;
3. viene ridotto significativamente il prelievo ed il consumo di acqua.

In conclusione, la fermata temporanea dell'area a caldo mediante hot stand-by comporta la conseguente eliminazione della totalità delle emissioni collegate al processo di produzione; continueranno ad essere presenti solo quelle relative al mantenimento in riscaldo delle batterie di forni a coke, con una miscela di metano e azoto, e dei generatori di vento caldo (Cowpers) degli altiforni, tramite gas metano, che risulteranno non significative.

Sul piano del monitoraggio ambientale continueranno a restare attivi i seguenti presidi:

monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera ai camini E424-E425- E428 delle batterie di forni a coke tramite i sistemi di monitoraggio in continuo (SME) esistenti,

monitoraggio delle emissioni di polveri, IPA e benzene secondo la prescrizione n. 98 del riesame AIA 2025 (già prescrizione n. 30 del riesame AIA 2012),

monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera ai camini E134-E135- E137 dei generatori vento caldo (cowpers) degli altiforni tramite i sistemi di monitoraggio in continuo (SME) esistenti,

scarichi idrici connessi ad impianti di trattamento che potranno attivarsi (ad esempio per il trattamento delle acque meteoriche),

monitoraggio dell'aria con le modalità previste dalla prescrizione n. 72 dell'AIA (monitoraggio aria con le postazioni fisse, sistema ottico-spettrale DOAS/LIDAR, rete deposimetrica e filtri PM10).

CAPO III – MISURE URGENTI PER IL RILANCIO INDUSTRIALE

Articolo 5 (*Rilancio industriale delle aree ex ILVA*)

L'articolo ha l'obiettivo di agevolare il rilancio industriale delle aree di proprietà di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria attualmente non valorizzate. Per tali aree il Ministero delle imprese e del made in Italy svolgerà un ruolo nevralgico ponendosi come interlocutore qualificato con gli investitori, dei quali raccoglierà le manifestazioni di interesse per investimenti economicamente rilevanti. La disposizione interviene sul punto sostituendo integralmente l'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2025 e ridefinendo il modello di *governance* degli investimenti nelle aree ex ILVA.

Il nuovo comma 1 attribuisce al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di raccogliere e coordinare le manifestazioni di interesse relative a investimenti, diversi dalle opere pubbliche, superiori a 10 milioni di euro localizzati all'interno delle aree di proprietà ex ILVA, nonché nelle aree del demanio marittimo e militare confinanti o attigue con la predetta area industriale, idonee agli insediamenti industriali. La soglia è significativamente ridotta rispetto ai 50 milioni di euro previsti dal testo vigente, così da ricomprendere nel perimetro dell'intervento anche iniziative di media dimensione. All'esito di un'adeguata istruttoria sulla natura e sullo stato di avanzamento degli investimenti, il Ministero elabora un Piano degli investimenti, da sottoporre, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, all'approvazione del Consiglio dei ministri ai fini dell'adozione della dichiarazione dell'interesse strategico e della nomina del commissario secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Il Piano diviene così l'atto unitario di riferimento per l'attivazione del regime acceleratorio, superando la frammentazione derivante dalla presentazione di piani distinti da parte dei singoli investitori.

Il Commissario straordinario, ai sensi del comma 2, cura le necessarie interlocuzioni con l'organo commissariale di Ilva in AS anche al fine di agevolare le eventuali operazioni di cessione di cui al comma 3 e assicura, altresì, la coerenza degli investimenti del Piano con il

programma di interventi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo per la città di Taranto. La previsione consente di affrontare in modo integrato ed organico il tema, spesso decisivo per la corretta ed ordinata localizzazione delle iniziative, dell'adeguatezza delle infrastrutture di servizio (viabilità, reti, aree attrezzate), attraverso lo strumento consensuale dell'accordo di programma tra le amministrazioni interessate. Al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

Il comma 3 autorizza l'organo commissariale di ILVA in AS nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale a terzi, a cedere separatamente o a dare in gestione a soggetti interessati, le aree di cui al comma 1 non utilizzabili o non utilizzate a fini produttivi, nello specifico si tratta di aree che sono previamente individuate dall'organo commissariale con la planimetria che si allega, a condizione che le relative iniziative di investimento siano ricomprese nel Piano degli investimenti.



Il comma 4 fa salve le disposizioni in materia di investimenti agevolabili ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ovvero concessi in base ad altri regimi di aiuto. Si precisa inoltre che al di fuori delle aree di cui al comma 1, è fatta salva l'applicazione della disciplina ZES e continua ad applicarsi il regime di autorizzazione unica di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162

Articolo 6 (*Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti*)

L'articolo interviene sui contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, principale strumento nazionale di sostegno ai grandi investimenti produttivi, per adattarne le modalità di accesso alle esigenze degli investimenti ricompresi nel Piano di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, come sostituito dall'articolo 5 del presente decreto.

Il comma 1 prevede che ai contratti di sviluppo sottoscritti con riferimento agli investimenti oggetto del Piano si applichi la procedura di «fast track», anche in deroga al criterio cronologico di esame delle domande. Con tale procedura i programmi ammessi ottengono la priorità nell'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili e la valutazione del programma di investimento avviene entro novanta giorni dalla firma dell'accordo di sviluppo. In base alla disciplina attuativa vigente, adottata con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, l'accesso alla corsia preferenziale è oggi subordinato al rispetto di almeno una delle seguenti condizioni: investimento complessivo superiore a 50 milioni di euro; specifici requisiti di tutela ambientale o riconducibilità ai programmi dedicati alla transizione verde; presentazione da parte di una rete d'imprese. Con la disposizione in esame il *fast track* è assicurato *ex lege* agli investimenti del Piano, a prescindere da tali requisiti, così da garantire tempi certi di istruttoria e priorità nell'accesso alle risorse, in coerenza con la finalità di sollecito rilancio dell'area.

Il comma 2 prevede che le imprese che, in forza degli investimenti di cui al comma 1, abbiano previsto un incremento degli occupati si impegnino ad assumere, in via prioritaria, i percettori di interventi di sostegno al reddito o i lavoratori disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché i lavoratori delle imprese dell'indotto. La disposizione salda l'intervento di politica industriale con la tutela del bacino occupazionale colpito dalla crisi, orientando le ricadute occupazionali degli investimenti agevolati verso i lavoratori che dispongono di competenze già formate nel settore.

Articolo 7 (*Istituzione del distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto*)

L'articolo istituisce, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1735, il distretto industriale «Brindisi–Taranto» di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette, al fine di facilitare i processi di decarbonizzazione e lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle iniziative industriali nell'area.

Il comma 1 dispone che ai progetti di investimento localizzati nel distretto si applichino le agevolazioni procedurali, anche in materia ambientale, previste dall'articolo 18 del medesimo regolamento. In conformità alla disciplina europea, la disposizione precisa che, per quanto riguarda gli obblighi e gli impatti ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE (acque), alla direttiva 2009/147/CE (uccelli selvatici), alla direttiva 92/43/CEE (habitat) e agli atti legislativi dell'Unione sul ripristino della natura, i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nel distretto sono considerati di interesse pubblico prevalente e negli interessi della salute e della sicurezza pubblica, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dai medesimi atti. Resta dunque integralmente fermo il livello di tutela ambientale previsto dal diritto dell'Unione, operando la qualificazione esclusivamente sul piano del bilanciamento degli interessi nei procedimenti autorizzativi.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Regione Puglia, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della disposizione, l'individuazione delle aree ricomprese nel distretto. Con il medesimo decreto è poi definito un Piano per aumentare l'attrattività del distretto, che mette a sistema, d'intesa con la Regione Puglia, i vigenti regimi di sostegno economico e amministrativo volti ad agevolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie, a sostenere gli investimenti privati e a ottenere la riqualificazione e il miglioramento delle competenze della forza lavoro locale, anche attraverso l'intervento della Fondazione «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile» di cui all'art. 1, comma 732, legge n. 145/2018, che provvede a tale attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Piano corrisponde allo strumento che la disciplina europea richiede a corredo della designazione dei distretti e costituisce la sede di coordinamento degli strumenti di politica industriale, di coesione e di formazione già operanti sul territorio.

Il comma 3 prevede che gli investimenti pubblici destinati alla creazione del distretto, alla realizzazione delle infrastrutture, alla conversione delle aree dismesse e allo sviluppo delle

competenze della forza lavoro locale possano beneficiare, se del caso, dei tassi massimi di cofinanziamento previsti dai regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056 e (UE) 2021/1057, relativi rispettivamente al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e al Fondo sociale europeo Plus, in coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1735.

Il comma 4 individua nel Dipartimento per il Sud il punto di contatto unico per le autorizzazioni specifiche necessarie ai progetti industriali presentati nel distretto e, a tal fine, rende applicabile il regime di autorizzazione unica di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. La disposizione dà attuazione al meccanismo del punto di contatto unico previsto dal regolamento europeo avvalendosi della governance della ZES unica per il Mezzogiorno, nel cui ambito ricade il territorio del distretto, e del relativo procedimento di autorizzazione unica. Risulta così soddisfatta l'esigenza di celerità e di concentrazione procedimentale che connota la disciplina europea dei distretti di accelerazione: l'investitore dispone invero di un interlocutore unitario, che coordina tutte le amministrazioni coinvolte nel rilascio dei titoli abilitativi, e di tempi procedimentali certi e predeterminati, senza dover attivare una pluralità di procedimenti autonomi presso amministrazioni diverse. Si prevede, infine, che nella trattazione delle istanze è data precedenza ai predetti progetti anche a mezzo della costituzione di una task force presso il Dipartimento per il Sud.

Articolo 8 (*Misure di carattere finanziario*)

L’articolo, nel modificare l’articolo 2 del decreto- legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2026, n. 166, al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservazione delle funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, l’ultima tranche del prestito in favore della medesima pari a 40,5 milioni di euro per l’anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N).

Articolo 9 (*Potenziamento della fondazione «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile»*)

La disposizione prevede uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 in favore del Tecnopolo di Taranto al fine di potenziare le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso l'incremento della dotazione organica di ricercatori industriali e tecnici specializzati.

CAPO IV – MISURE ASSISTENZIALI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 10 (*Rifinanziamento Ape sociale 2026*)

In considerazione degli elementi di monitoraggio acquisiti dall'INPS, successivamente alla Conferenza di servizi tenutasi il 22 luglio 2026, la disposizione in esame si rende necessaria al fine di poter garantire la copertura finanziaria delle domande di accesso agli aventi diritto all'Ape sociale che, come previsto per legge, possono presentare domanda entro e non oltre il 30 novembre 2026.

Considerato che le domande presentate entro tale data saranno verificate nel corso del "terzo scrutinio" - oggetto di specifica Conferenza di servizi effettuata nel mese di dicembre - e che, statisticamente, tale scrutinio risulta essere caratterizzato dall'avere il numero maggiore di domande rispetto agli altri due scrutini già effettuati nel corso dell'anno, si rende necessario, per la completa copertura del beneficio, incrementare le risorse finanziarie stanziate.

Articolo 11 (*Entrata in vigore*)

La disposizione prevede che il presente decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

CAPO I

INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI DELL'AREA EX ILVA

Art. 1 (*Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale e dei lavoratori dipendenti della società Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria*)

La norma in esame riconosce, per il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027, unitamente alla contribuzione figurativa, un'integrazione al reddito, di importo pari alle integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese, sottoposte ad amministrazione straordinaria, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 2024, n. 28.

La sospensione o riduzione dell'attività lavorativa è individuata nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente al 1° settembre 2026, il 50 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse.

La medesima misura è prevista per i dipendenti della società Adi servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria.

Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.

L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del

complessivo limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

La presente relazione tecnica è stata predisposta sulla base dei seguenti parametri:

N° lavoratori	4.200
Durata 2026 (mesi)	3
Durata 2027 (mesi)	6
Retribuzione media mensile 2026 (euro)	2.500
Retribuzione media mensile 2027 (euro)	2.570
Aliquota IVS	33%
Importo netto massimo CIGS 2026 (euro)	1.340,56
Importo netto massimo CIGS 2027 (euro)	1.378,10

Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% della platea sopra riportata per una durata massima della prestazione pari a 9 mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2026.
La platea è stata indicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'onere derivante dalla norma in esame, che costituisce limite di spesa, è sintetizzato nella tabella seguente:

ONERE CIGS Indotto ILVA 2026-2027

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(importi in milioni di euro)

	2026	**2027**
- Prestazione	-16,9	-34,7
- Copertura figurativa	-10,4	-21,4
TOTALE	**-27,3**	**-56,1**

Agli oneri sopra indicati, pari a 27,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 56,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Art. 2 (*Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e lavori di pubblica utilità*)

La norma in esame prevede l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria per i quali sia previsto, nel corso degli anni 2026 e 2027, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria. Tale integrazione è concessa, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, per un periodo di nove mesi a decorrere dal 1° ottobre 2026.

Gli importi relativi agli stanziamenti determinati dalla presente relazione tecnica sono accreditati alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria mediante decreto ministeriale di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) trasferimento del relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria.

La norma autorizza l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria per i quali sia prorogato il ricorso alla CIGS, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, per un periodo di nove mesi a decorrere dal 1° ottobre 2026. Le risorse sono trasferite dall'INPS alla società, previa autorizzazione con decreto ministeriale.

La stima è stata effettuata sulla base dei dati di monitoraggio previsti dal decreto direttoriale 5 dicembre 2025, n. 3644, adottato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 180 del 2025. Si è ipotizzata una platea di 9.200 lavoratori in cassa integrazione a zero ore per l'intero periodo. Sulla base del costo medio orario dell'integrazione, comprensivo della contribuzione a carico del datore di lavoro, rilevato in via prudenziale nel monitoraggio, pari a circa 3 euro, e di un numero medio di 173 ore mensili per lavoratore, il costo è stimato in 5 milioni di euro al mese.

L'onere complessivo del comma 1 è pertanto pari 15 milioni per l'anno 2026 e 30 milioni per l'anno 2027. L'onere è configurato come limite di spesa. Agli oneri derivanti sopra indicati, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità. Come previsto dal comma 6, le eventuali risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al «Fondo sociale per occupazione e formazione» di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

Da ultimo, con riferimento alla previsione di cui al comma 5 (lavori di pubblica utilità) si rappresenta quanto segue.

I lavoratori possono essere impiegati in attività di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 150 del 2015, sulla base di specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio. Le somme percepite per tali attività riducono proporzionalmente l'importo dell'integrazione al trattamento salariale di cui al comma 1, fermo restando l'importo massimo percepibile dal lavoratore pari alla propria retribuzione globale di provenienza. All'onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, quale limite di spesa, si provvede, al fine della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione di 14,3 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

L'onere è configurato come limite massimo di spesa, pari a 10 milioni di euro per il 2027. Le convenzioni definiscono numero di lavoratori, durata e importi in modo compatibile con tale limite, che non può essere superato. Si ipotizzano una retribuzione di riferimento di 2.500 euro mensili e un'integrazione media di circa 450 euro mensili per lavoratore, per sei mesi.

Con il limite di 10 milioni di euro, possono essere impiegati fino a circa 3.700 lavoratori.

Art. 3 (*Esonero contributivo*)

La norma prevede, al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori dipendenti di Acciaierie di Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori. Tale agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di ventiquattro mesi ed è pari all'esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il beneficio spetta a condizione che:

a) il datore di lavoro mantenga in servizio il lavoratore per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di assunzione;

b) il datore di lavoro non abbia effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;

c) al lavoratore assunto sia corrisposto un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.

Il contributo non spetta ai datori di lavoro la cui impresa presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli delle società di cui al comma 1 o si trovi con esse in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, né ai soggetti che acquisiscano, a qualsiasi titolo, anche in affitto, i complessi aziendali o rami d'azienda delle medesime società, né alle imprese da questi controllate o collegate.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o incentivi all'assunzione previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

È riconosciuto inoltre un contributo economico alle aziende di 20 mila euro per ciascuna assunzione da erogarsi in due tranche di pari importo una dopo sei mesi e una dopo 24 mesi a condizione che sia mantenuto in essere il rapporto di lavoro.
La quantificazione degli oneri è stata predisposta sulla base dei seguenti parametri:
Platea: in assenza di informazioni specifiche, sono state ipotizzate 1.500 assunzioni uniformemente distribuite nel periodo in esame;
Retribuzione media mensile 2026: 2.500 euro;
Aliquota media datore di lavoro: 31%;
Aliquota media fiscale: 23%.
L'onere, che costituisce limite di spesa, è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° novembre 2026, considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.
Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero contributivo totale per 24 mesi a beneficio dei datori di lavoro per ricollocazione e reimpiego dei lavoratori dipendenti di Acciaierie di Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e di ILVA S.p.A.
Periodo di assunzione 1.11.2026-31.12.2027
Limite annuo di esonero 8.000 euro
e dal contributo economico aggiuntivo
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di esonero contributivo al lordo degli effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere di esonero contributivo al netto degli effetti fiscali	Contributo economico
2026	-0,13	0,00	-0,13	0,0
2027	-6,40	0,10	-6,30	9,0
2028	-11,83	2,50	-9,33	9,0
2029	-5,60	3,60	-2,00	12,0
2030	-0,03	0,30	0,27	0,0
2031	0,00	-0,90	-0,90	0,0

Agli oneri - che costituiscono limite di spesa complessivamente pari a 0,13 milioni di euro per l'anno 2026, 15,4 milioni per l'anno 2027, 20,83 milioni per l'anno 2028, 17,6 milioni per l'anno 2029 e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2030 e alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 0,9 milioni di euro per l'anno 2031 - si provvede:

a) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,5 milioni di euro per l'anno 2028, 3,6 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,03 milioni di euro per l'anno 2030 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1;

b) quanto a 0,13 milioni di euro per l'anno 2026, 15,3 milioni di euro per l'anno 2027, 18,33 milioni di euro per l'anno 2028, 14 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2031 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,19 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027, 26,2 milioni di euro per l'anno 2028, 20 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,3 milioni di euro per l'anno 2031, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

CAPO II
MISURE URGENTI PER NON PREGIUDICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI DELL'AERA A CALDO

Art. 4 (*Misure urgenti per gli impianti dell'area a caldo*)

L'articolo autorizza i commissari straordinari di ILVA in Amministrazione Straordinaria (AS) e di ADI in AS a mantenere in condizioni di riscaldo gli impianti dell'area fusoria, in modo da non pregiudicarne irrimediabilmente la funzionalità, fino alla pubblicazione della motivazione della pronuncia della Corte di cassazione avente a oggetto l'impugnazione della decisione ex art. 840 - *sexiesdecies* c.p.c. di inibitoria della continuazione dell'attività produttiva degli impianti fusori e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2026. È previsto, inoltre, che anche in assenza di attività produttiva degli impianti fusori, rimangono fermi, senza soluzione di continuità, gli obblighi in capo al gestore relativi al monitoraggio delle immissioni in atmosfera.

CAPO III
MISURE URGENTI PER IL RILANCIO INDUSTRIALE

Art. 5 (*Rilancio industriale delle aree ex ILVA*)

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113. Nel testo attualmente vigente, tale articolo consente all'investitore, per gli investimenti superiori a 50 milioni di euro localizzati all'interno delle aree industriali ex ILVA, nonché nelle aree esterne correlate alla funzionalità dello stabilimento, di chiedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e seguenti, del decreto-legge

10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, con nomina di un commissario straordinario su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy.

In particolare, la disposizione attribuisce al Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di raccogliere e coordinare le manifestazioni di interesse relative a investimenti, diversi dalle opere pubbliche, superiori a 10 milioni di euro localizzati all'interno delle aree industriali *ex* ILVA e nelle aree esterne attigue e di elaborare, all'esito di adeguata istruttoria sulla natura e sullo stato degli investimenti, un Piano degli investimenti, al quale si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023.

Sotto il profilo finanziario, l'attività di raccolta delle manifestazioni di interesse, di istruttoria e di elaborazione del Piano rientra nei compiti istituzionali di promozione della politica industriale già svolti dai competenti uffici del Ministero delle imprese e del made in Italy e viene assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La riduzione della soglia di investimento da 50 - così per come prevista dall'articolo 3 del vigente decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 - a 10 milioni di euro, come previsto dalla disposizione in commento, amplia il perimetro degli investimenti, diversi dalle opere pubbliche, ammessi al regime acceleratorio incidendo, tuttavia, esclusivamente sull'ambito di applicazione di una disciplina di natura procedimentale sostanzialmente già attiva, senza determinare alcuna nuova spesa.

Quanto alla figura commissariale, resta fermo, in forza del richiamo all'articolo 13 del decreto-legge n. 104 del 2023, quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, ai sensi del quale al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e il commissario si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni, delle strutture già esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 autorizza l'organo commissariale di ILVA in AS, nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale a terzi, a cedere separatamente o a dare in gestione a soggetti interessati, le aree di cui al comma 1 non utilizzabili o non utilizzate a fini produttivi, previamente individuate dall'organo commissariale (secondo la planimetria che si allega), a condizione che le relative iniziative di investimento siano ricomprese nel Piano degli investimenti di cui al comma 1. La disposizione si limita a disciplinare le modalità di cessione del compendio aziendale.



Il comma 4 fa salve le disposizioni in materia di investimenti agevolabili ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, o concessi in base ad altri regimi di aiuto.

Art. 6 (*Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti*)

L'articolo 5 interviene sui contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riferiti agli investimenti ricompresi nel Piano di cui all'articolo 4.

Al comma 1, la disposizione prevede che ai contratti di sviluppo sottoscritti con riferimento agli investimenti oggetto del Piano si applica la procedura di "*fast track*", anche in deroga al criterio cronologico.

La disposizione, pertanto, si limita a richiamare la procedura di "*fast track*", che è già prevista a legislazione vigente e che consente tempi più rapidi di istruzione delle domande e di esame delle priorità nell'accesso alle risorse già stanziate per lo strumento, senza modificarne l'entità né i criteri

di ammissibilità e di determinazione delle agevolazioni. La prevista procedura "accelerata" non determina nuovi o maggiori oneri a carico di Invitalia S.p.A. che gestisce, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy, le istruttorie relative ai Contratti di sviluppo, rientrando già tali attività istruttorie, per quanto destinate ad una procedura accelerata di valutazione, nella competenza della stessa e alle quali fa fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al comma 2, la disposizione prevede che le imprese che, in forza degli investimenti agevolati, abbiano previsto un incremento occupazionale si impegnino ad assumere, in via prioritaria, i percettori di interventi di sostegno al reddito o i lavoratori disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nonché i lavoratori delle imprese dell'indotto. Si tratta di un impegno che grava esclusivamente sui datori di lavoro privati beneficiari delle agevolazioni e che non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

Art. 7 (*Istituzione del distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto*)

L'articolo 6 istituisce, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1735, il distretto industriale "Brindisi–Taranto" di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette.

Al comma 1, l'applicazione ai progetti localizzati nel distretto delle agevolazioni procedurali di cui all'articolo 18 del medesimo regolamento e la qualificazione degli interventi come di interesse pubblico prevalente, ai fini della normativa ambientale dell'Unione, hanno natura procedimentale.

Al comma 2, il decreto interministeriale che individua le aree del distretto e ne definisce il Piano di attrattività non istituisce nuovi regimi di aiuto né nuove autorizzazioni di spesa, ma si limita a mettere a sistema i regimi di sostegno già vigenti, che continuano a operare nei limiti delle rispettive dotazioni. Gli adempimenti connessi al decreto sono così svolti dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali.

La Fondazione "Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile", di cui all'articolo 1, comma 732, della legge n. 145 del 2018, è soggetto già operante e finanziato a legislazione vigente, che concorre alle attività nell'ambito delle proprie finalità statutarie e risorse che, dunque, provvede all'adempimento delle attività di cui al comma 2 lett. c) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al comma 3, la possibilità di beneficiare dei tassi massimi di cofinanziamento previsti per i fondi europei di cui ai regolamenti (UE) 2021/1058, 2021/1056 e 2021/1057 riproduce una facoltà già prevista dal regolamento (UE) 2024/1735, direttamente applicabile nell'ordinamento interno. La disposizione non introduce, pertanto, alcun nuovo strumento né nuove autorizzazioni di spesa, limitandosi a richiamare un regime già vigente.

Al comma 4, l'individuazione del punto di contatto unico e l'applicazione del regime di autorizzazione unica di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si avvalgono di strutture e strumenti già operativi nell'ambito della governance della ZES, senza attribuzione di nuove funzioni che richiedano risorse aggiuntive. Anche per l'eventuale costituzione di *task force* dedicate presso il Dipartimento per il Sud per la trattazione delle predette istanze, si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8 (*Misure di carattere finanziario*)

Si autorizza, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, l'ultima tranche del prestito in favore della medesima pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 9 (*Potenziamento della fondazione «Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile»*)

La disposizione prevede uno stanziamento di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2027 in favore del Tecnopolo di Taranto, al fine di potenziare le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso l'incremento della dotazione organica di ricercatori industriali e tecnici specializzati. Le risorse sono destinate a sostenere le seguenti attività:

SPESE DI PREVISIONE TECNOPOLO MEDITERRANEO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE- ANNO 2027

ATTIVITA'	EURO
SVILUPPO PIATTAFORMA INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER FAVORIRE IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DI SOLUZIONI RELATIVE A PROCESSI/PRODOTTI SOSTENIBILI DAGLI ENTI DI RICERCA E DALLE START UP ALLE IMPRESE	130.000,00 €
POTENZIAMENTO DEL PERSONALE IN AMBITO RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DI PERSONALE (RICERCATORI/TECNICI SPECIALIZZATI) ATTUALMENTE IN SERVZIO PRESSO IL CENTRO R&S EX ILVA	600.000,00 €
SPESE DI ALLESTIMENTO NUOVA SEDE TECNOPOLO E ACQUISTO MACCHINARI E ATTREZZATURE	120.000,00 €
ATTIVITA' PRELIMINARI DI ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE RELATIVE ALLE INIZIATIVE DI REINDUSTRIALIZZAZIONE DELL'AREA DI TARANTO	150.000,00 €
TOTALE	**1.000.000,00 €**

N.B. Le attività sopra indicate sono coerenti alle previsioni del Piano Strategico del Tecnopolo in fase di definitiva approvazione.

Per quanto concerne il potenziamento del personale, le somme stanziate consentono di assumere un numero complessivo di 9 unità di ricercatori su quattro livelli dei quali si riporta, di seguito, il prospetto analitico dei costi unitari:

POSIZIONE	NUMERO	COSTO TECNOPOLO	TOTALE
DIRETTORE CENTRO R&S	1	120.000,00 €	120.000,00 €
SENIOR RESEARCHER	2	90.000,00 €	180.000,00 €
MIDDLE RESEARCHER	3	60.000,00 €	180.000,00 €
JUNIOR RESEARCHER	3	40.000,00 €	120.000,00 €
			600.000,00 €

Nello specifico l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziata mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy che reca le occorrenti disponibilità di bilancio.

Art. 10 (Rifinanziamento Ape sociale 2026)

La disposizione di cui al comma 1 si rende necessaria, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede delle Conferenze dei servizi relative al primo e al secondo scrutinio 2026 e delle evidenze derivanti dalle attività connesse per il terzo scrutinio 2026, per poter effettuare con esito positivo la Conferenza dei servizi relativa al predetto terzo scrutinio per l'anno 2026 per la prestazione c.d. Ape sociale.

Sulla base di quanto emerso, infatti, si rende necessario un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla suddetta prestazione per 6 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 13 milioni di euro per l'anno 2029, al fine di poter riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio 2026. Infatti, sulla base degli elementi acquisiti e delle attività di riconoscimento e liquidazione della prestazione, si rileva una parziale rideterminazione sul piano del profilo temporale degli oneri che rende necessario il parziale rifinanziamento nei termini sopra indicati.

Il comma 2 disciplina la copertura finanziaria. In particolare, agli oneri conseguenti dal rifinanziamento di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e a 13 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, 30 milioni di euro per l'anno 2028 e a 13 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa al beneficio dell'anticipo del pensionamento per i lavoratori c.d. precoci, che presenta le relative disponibilità senza compromissione del riconoscimento dei benefici previsti, come anche evidenziato sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede delle Conferenze dei servizi relative ai primi due scrutini 2026 e agli andamenti prospettivi previsti;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che parimenti presenta le necessarie disponibilità, senza compromissione del riconoscimento dei benefici previsti.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

15/10/2026 ***Daria Perrotta***

Decreto-legge
"Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
1	8		Integrazione al reddito CIGS per i lavoratori dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale e di Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria - prestazione	S	C	16.9	34.7			16.9	34.7			16.9	34.7		
1	8		Integrazione al reddito CIGS per i lavoratori dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale e di Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria - contribuzione figurativa	S	C	10.4	21.4										
1	11		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-27.3	-56.1			-19.1	-39.3			-19.1	-39.3		
2	1		Integrazione al trattamento economico CIGS e formazione per la gestione delle bonifiche in favore dei dipendenti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria - prestazione	S	C	10.5	21.0			10.5	21.0			10.5	21.0		
2	1		Integrazione al trattamento economico CIGS e formazione per la gestione delle bonifiche in favore dei dipendenti di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria - contribuzione figurativa	S	C	4.5	9.0										
2	2		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-15.0	-30.0			-10.5	-21.0			-10.5	-21.0		
2	5		Impiego tramite convenzione dei lavoratori di Acciaierie d'Italia S.p.A. in attività di pubblica utilità ai sensi dell'art. 26, del D.Lgs. 150/2015	S	C		10.0				10.0				10.0		
2	5		Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C		-14.3				-10.0				-10.0		
3	1		Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati, nel periodo dal 1 novembre 2026 al 31 dicembre 2027, per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di Acciaierie d'Italia S.p.A. e ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria	E	CO					-0.1	-6.4	-11.8	-5.6				
3	1		Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati, nel periodo dal 1 novembre 2026 al 31 dicembre 2027, per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di Acciaierie d'Italia S.p.A. e ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria	S	C	0.1	6.4	11.8	5.6					0.1	6.4	11.8	5.6
3	1		Esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati, nel periodo dal 1 novembre 2026 al 31 dicembre 2027, per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di Acciaierie d'Italia S.p.A. e ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria - effetti fiscali	E	T		0.1	2.5	3.6		0.1	2.5	3.6		0.1	2.5	3.6
3	7		Contributo straordinario all'assunzione in favore dei datori di lavoro privati, per le assunzioni effettuate dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027, di lavoratori di Acciaierie d'Italia S.p.A. e ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria	S	C		9.0	9.0	12.0		9.0	9.0	12.0		9.0	9.0	12.0

Decreto-legge
"Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
3	8	b)	Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008	S	C	-0.2	-21.9	-26.2	-20.0	-0.1	-15.3	-18.3	-14.0	-0.1	-15.3	-18.3	-14.0
8	1		Ulteriore finanziamento da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in favore della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, finalizzato alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A., di cui all'art. 2, del D.L. 133/2026	S	K	40.5				40.5							
8	2		Riduzione del Fondo"Patrimonio destinato", di cui all'art. 27, c. 17, del D.L. 34/2020	S	K	-40.5				-40.5							
9	1		Potenziamento della fondazione "Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile" - sviluppo della piattaforma IA, spese di allestimento nuova sede, assistenza tecnica e formazione	S	C		0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4
9	1		Potenziamento della fondazione "Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile" - personale nell'ambito ricerca e sviluppo	S	C		0.6	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6		0.6	0.6	0.6
9	1		Potenziamento della fondazione "Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile" - personale nell'ambito ricerca e sviluppo - effetti riflessi	E	TC						0.3	0.3	0.3		0.3	0.3	0.3
9	2		Riduzione Tabella A - MIMIT	S	C		-1.0	-1.0	-1.0		-1.0	-1.0	-1.0		-1.0	-1.0	-1.0
10	1		Rifinanziamento dell'APE sociale, di cui all'art. 1, c. 186, della L. 232/2016	S	C		6.0	40.0	13.0		6.0	40.0	13.0		6.0	40.0	13.0
10	2	a)	Riduzione delle risorse destinate all'anticipo del pensionamento, di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016	S	C		-6.0	-30.0	-13.0		-6.0	-30.0	-13.0		-6.0	-30.0	-13.0
10	2	b)	Riduzione del Fondo per i lavori usuranti, di cui all'art. 1, c. 3, lett. f), della L. 247/2007	S	C			-10.0				-10.0				-10.0	
			Entrate	E		**0.0**	**0.1**	**2.5**	**3.6**	**-0.1**	**-6.0**	**-9.0**	**-1.7**	**0.0**	**0.4**	**2.8**	**3.9**
			Spese	S		**-0.1**	**-10.8**	**-5.4**	**-2.4**	**-2.3**	**-10.9**	**-9.3**	**-2.0**	**-2.2**	**-4.5**	**2.5**	**3.6**
			SALDO			**0.1**	**10.9**	**7.9**	**6.0**	**2.2**	**4.9**	**0.3**	**0.3**	**2.2**	**4.9**	**0.3**	**0.3**

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185, recante misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 241 del 16 ottobre 2026.*

Misure urgenti a sostegno dei lavoratori dell'ex ILVA e dell'indotto e per il rilancio industriale del territorio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria »;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante « Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 »;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese »;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante « Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante « Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori

sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante « Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante « Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante « Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro »;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante « Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici »;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante « Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione »;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante « Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante « Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, recante « Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonché per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge del 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante « Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali »;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, recante « Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA »;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante « Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale »;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, recante « Misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di potenziare le misure in materia di ammortizzatori sociali e, in particolare, in termini di esonero della contribuzione addizionale per le imprese nelle aeree di crisi industriale complessa e di sostegno degli occupati in gruppi di imprese;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per il rilancio industriale delle aree dell'ex ILVA, di semplificazione e attrazione degli investimenti, nonché di accelerazione industriale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sul rifinanziamento di ape sociale, per l'anno 2026, per garantire la completa copertura del beneficio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 ottobre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI OCCUPAZIONALE DEI LAVORATORI DELL'AREA EX ILVA

Articolo 1.

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico

nazionale e dei lavoratori dipendenti della società Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria)

1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese, sottoposte ad amministrazione straordinaria, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, nonché ai lavoratori dipendenti della società Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria, è riconosciuta, nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attività produttiva o commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o somministrata, abbia superato, nel biennio precedente al 1° settembre 2026, il 50 per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle commesse. Ai fini della corretta perimetrazione dell'indotto, è richiesta, altresì, apposita certificazione da parte dei commissari straordinari circa l'effettiva sussistenza e consistenza dei rapporti contrattuali in essere con l'amministrazione straordinaria.

3. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015. I datori di lavoro trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all'INPS, con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati e l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, informando le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, nonché le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale delle cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, dell'entità e della durata prevedibile e del numero dei lavoratori interessati.

4. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

5. I periodi di utilizzo dell'integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il

contributo addizionale di cui al citato decreto legislativo n. 148 del 2015.

6. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dall'INPS ai dipendenti, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. L'INPS assicura la gestione unitaria del riconoscimento, dell'erogazione e della rendicontazione dell'integrazione salariale di cui al presente articolo.

7. I lavoratori percettori del trattamento di integrazione salariale di cui al presente articolo sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I medesimi lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione del *curriculum vitae*, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e nei termini definiti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 174 del 21 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2025. I lavoratori percettori del trattamento di cui al presente articolo decadono dal trattamento medesimo se, senza giustificato motivo, rifiutano di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentano regolarmente o se non accettano un'offerta congrua di lavoro, con inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

8. Le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 7 sono concesse nel limite di spesa di 27,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 56,1 milioni di euro per l'anno 2027 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 8 dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa di cui al medesimo comma 8, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

10. Alle attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 27,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 56,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

12. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al comma 8 dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa ivi previsto, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al « Fondo sociale per occupazione e formazione » di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Articolo 2.

(Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e lavori di pubblica utilità)

1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, per i quali sia previsto, nel corso degli anni 2026 e 2027, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027. I lavoratori percettori del trattamento integrativo di cui al presente articolo sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I medesimi lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione del *curriculum vitae*, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e nei termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 174 del 21 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2025. I lavoratori percettori del trattamento integrativo di cui al presente articolo decadono dal trattamento integrativo se, senza giustificato motivo, rifiutano di essere avviati ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentano regolarmente o se non accettano un'offerta congrua di lavoro, con inquadramento in un livello retributivo contrattuale non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Nei casi di accertata decadenza, comunicati da parte dei servizi per il lavoro competenti, la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria non eroga, ai lavoratori interessati, il trattamento integrativo di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli importi relativi agli stanziamenti di cui al comma 1 sono accreditati, per ciascuna annualità, alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al trasferimento del relativo importo alla medesima società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria.

4. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità a carico delle risorse di cui al comma 1, l'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia S.p.A. rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e procede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

5. I lavoratori di cui al presente articolo possono essere impiegati in attività a fini di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, mediante specifiche convenzioni sottoscritte con le amministrazioni pubbliche operanti sul territorio, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2027. Le somme percepite in virtù dei lavori svolti a fini di pubblica utilità riducono, proporzionalmente, l'importo dell'integrazione al trattamento salariale di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante riduzione di 14,3 milioni di euro per l'anno 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al citato articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008.

6. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa di cui ai commi 1 e 5, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, al « Fondo sociale per occupazione e formazione » di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185 del 2008.

Articolo 3.

(Esonero contributivo)

1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori dipendenti della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori è riconosciuto per ciascuno di questi ultimi, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000

euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e nel limite massimo di spesa di 0,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 6,4 milioni di euro per l'anno 2027, di 11,83 milioni di euro per l'anno 2028, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,03 milioni euro per l'anno 2030. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) il datore di lavoro mantenga in servizio il lavoratore per un periodo non inferiore a quarantotto mesi dalla data di assunzione;

b) il datore di lavoro non abbia effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva;

c) al lavoratore assunto sia corrisposto un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112.

3. Il contributo non spetta ai datori di lavoro la cui impresa presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli delle società di cui al comma 1 o si trovi con esse in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, né ai soggetti che acquisiscano, a qualsiasi titolo, anche in affitto, i complessi aziendali o rami d'azienda delle medesime società, né alle imprese da questi controllate o collegate.

4. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o incentivi all'assunzione previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Il beneficio di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

6. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al comma 1, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. In aggiunta al beneficio di cui al comma 1, ai datori di lavoro di cui al presente articolo è riconosciuto un contributo di importo pari a 20.000 euro per ciascun lavoratore assunto, ridotto in misura proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro. Il contributo è erogato dall'INPS in due quote di pari importo, decorsi, rispettivamente, sei e ventiquattro mesi dalla data di assunzione, previa verifica della permanenza del rapporto di lavoro, secondo modalità operative definite dall'INPS. Il contributo spetta alle condizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima del decorso di quarantotto mesi dalla data di assunzione, per licenzia-

mento intimato per causa diversa dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo ovvero per risoluzione consensuale, nonché in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o collettivo, nei sei mesi successivi all'assunzione, di un lavoratore con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, il contributo è revocato e l'INPS procede al recupero delle somme erogate. Non danno luogo a revoca le dimissioni del lavoratore. Il contributo è concesso nel limite di spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 12 milioni di euro per l'anno 2029 e al relativo monitoraggio si applica il comma 6.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 0,13 milioni di euro per l'anno 2026, 15,4 milioni di euro per l'anno 2027, 20,83 milioni di euro per l'anno 2028, 17,6 milioni di euro per l'anno 2029, e a 0,03 milioni di euro per l'anno 2030 e alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 0,9 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,5 milioni di euro per l'anno 2028, 3,6 milioni di euro per l'anno 2029 e 0,03 milioni di euro per l'anno 2030 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1;

b) quanto a 0,13 milioni di euro per l'anno 2026, 15,3 milioni di euro per l'anno 2027, 18,33 milioni di euro per l'anno 2028, 14 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2031 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 0,19 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027, 26,2 milioni di euro per l'anno 2028, 20 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,3 milioni di euro per l'anno 2031 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

CAPO II

MISURE URGENTI PER NON PREGIUDICARE LA FUNZIONALITÀ DELL'AREA A CALDO

Articolo 4.

(Misure urgenti per l'area a caldo)

1. I commissari straordinari della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e della società Acciaierie di Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria sono autorizzati a mantenere in condizioni di riscaldo gli impianti dell'area fusoria, in modo da non pregiudicarne irrimediabilmente la funzionalità, fino alla pubblicazione della motivazione della pronuncia della Corte di cassazione avente a oggetto l'impugnazione della decisione, ai sensi dell'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile, di inibitoria della continuazione dell'attività produttiva degli impianti fusori e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2026. Anche in assenza di attività

produttiva degli impianti fusori, rimangono fermi, senza soluzione di continuità, gli obblighi in capo al gestore relativi al monitoraggio delle immissioni in atmosfera.

Capo III

MISURE URGENTI PER IL RILANCIO INDUSTRIALE

Articolo 5.

(Rilancio industriale delle aree ex ILVA)

1. L'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, è sostituito dal seguente:

« Art. 3 *(Misure per il rilancio industriale delle aree ex ILVA). – 1*. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* raccoglie e coordina le manifestazioni di interesse in ordine agli investimenti, diversi dalle opere pubbliche, superiori ai 10 milioni di euro localizzati all'interno delle aree di proprietà ex ILVA, nonché nelle aree del demanio marittimo e militare confinanti o attigue con la predetta area industriale, idonee agli insediamenti industriali. All'esito di adeguata istruttoria in ordine alla natura e allo stato degli investimenti oggetto di manifestazione, il Ministero elabora un Piano degli investimenti da sottoporre, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, all'approvazione del Consiglio dei ministri ai fini dell'adozione della dichiarazione dell'interesse strategico e della nomina del commissario secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

2. Il Commissario straordinario cura le necessarie interlocuzioni con l'organo commissariale della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria anche al fine di agevolare le eventuali operazioni di cessione di cui al comma 3 e assicura, altresì, la coerenza degli investimenti del Piano di cui al comma 1 con il programma di interventi previsti dal Contratto istituzionale di sviluppo per la città di Taranto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. Al Commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

3. L'organo commissariale della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzato, nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale a terzi, a cedere separatamente o a dare in gestione a soggetti interessati le aree di cui al comma 1 non utilizzabili o non utilizzate a fini produttivi, previamente individuate dall'organo commissariale, a condizione che le relative iniziative di investimento siano ricomprese nel Piano di cui al comma 1.

4. Restano impregiudicate le disposizioni in materia di investimenti agevolabili ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ovvero concessi in base ad altri regimi di aiuto. Al di fuori delle

aree di cui al comma 1, è fatta salva l'applicazione della disciplina ZES e continua ad applicarsi il regime di autorizzazione unica di cui agli articoli 9 e seguenti del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. ».

Articolo 6.

(Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti)

1. Ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, attivati con riferimento agli investimenti oggetto del Piano di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, sostituito dall'articolo 5 del presente decreto, si applica la procedura « *fast track* » di cui all'articolo 9-*bis* del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2015, e successive modificazioni.

2. Le imprese, che in forza degli investimenti di cui al comma 1 hanno previsto un incremento degli occupati, si impegnano ad assumere, in via prioritaria, i percettori di interventi di sostegno al reddito o i disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e i lavoratori delle imprese dell'indotto.

Articolo 7.

(Istituzione del distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto)

1. Al fine di agevolare i processi di decarbonizzazione e lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle iniziative industriali, è istituito, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, il distretto industriale « Brindisi – Taranto » di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette, ai cui progetti di investimento si applicano le agevolazioni procedurali, anche in materia ambientale, di cui all'articolo 18 del citato regolamento (UE) 2024/1735. Per quanto riguarda gli obblighi o gli impatti ambientali di cui all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *a)*, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e di cui agli atti legislativi dell'Unione europea sul ripristino della natura, i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nei distretti dell'Unione europea sono considerati d'interesse pubblico prevalente e negli interessi della salute e della sicurezza pubblica, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite in detti atti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la regione Puglia, sono individuate le aree ricomprese nel distretto di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo è definito un Piano per aumentare l'attrattività del distretto e sono messi a sistema, d'intesa con la regione Puglia, i vigenti regimi di sostegno economico e amministrativo volti a:

a) agevolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie nel distretto;

b) sostenere gli investimenti privati nel distretto;

c) ottenere la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro locale, anche attraverso l'intervento della Fondazione « Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile » che provvede a tale attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Gli investimenti pubblici destinati alla creazione dei distretti, alla realizzazione di infrastrutture adeguate agli stessi, alla conversione delle aree dismesse e allo sviluppo di competenze adeguate nel bacino della forza lavoro locale possono beneficiare, se del caso, dei tassi massimi di cofinanziamento previsti per i fondi europei di cui ai regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056 e (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.

4. Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, è individuato quale punto di contatto unico per le autorizzazioni specifiche necessarie per i progetti industriali presentati nel distretto e, a tal fine, si applica il regime di autorizzazione unica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Nella trattazione delle istanze è data precedenza ai predetti progetti anche a mezzo della costituzione di una *task force* presso il Dipartimento per il Sud, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8.

(Misure di carattere finanziario)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2026, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 100,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 141 milioni di euro »;

b) al comma 2, le parole: « pari a 100,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 141 milioni di euro ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 9.

(Potenziamento della fondazione « Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile »)

1. Al fine di potenziare le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche attraverso l'incremento della dotazione organica dei ricercatori industriali e tecnici specializzati, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2027 in favore dell'Istituto di ricerche Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

CAPO IV

MISURE ASSISTENZIALI IN TEMA DI LAVORO

Articolo 10.

(Rifinanziamento Ape sociale 2026)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e di 13 milioni di euro per l'anno 2029.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 6 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e a 13 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, 30 milioni di euro per l'anno 2028 e a 13 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
URSO, *Ministro delle imprese e del* made in Italy
CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*
GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*
BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO